

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: DPCM 23 luglio 2020 - Criteri per l'assegnazione dei finanziamenti a sostegno della riapertura delle strutture semiresidenziali per disabili nella fase 2 dell'emergenza COVID-19.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Politiche Sociali e Sport, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione.

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

1. di stabilire che le risorse assegnate dal DPCM 23 luglio 2020 alla Regione Marche, pari ad € 1.040.000,00, sono destinate a garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno sostenuto gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti necessari per la ripresa delle attività;
2. di stabilire che le risorse di cui al punto 1 verranno ripartite tra gli enti o le pubbliche amministrazioni che gestiscono le strutture semiresidenziali per persone con disabilità, in base alle indicazioni contenute nell'Allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3. di stabilire che con successivi decreti del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport si provvederà ad indicare i termini e le modalità in ordine alla presentazione delle domande e all'assegnazione, rendicontazione, liquidazione e controllo dei contributi nonché per la eventuale rimodulazione degli aspetti tecnici di cui al presente Allegato "A" conseguenti ad ulteriori e differenti indicazioni da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. di stabilire che l'onere di spesa pari a € 1.040.000,00 fa carico al capitolo 2120210153 del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020, correlato in entrata al capitolo 1201010441 - accertamento n. 3644/2020, somme interamente riscosse.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(*Deborah Giraldi*)

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(*Francesco Acquaroli*)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L. 104/1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
- L. 162/1998 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave".
- L.R. 18/1996 e s.m.i. "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in situazione di disabilità".
- L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 “Dichiarazione dello Stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.
- Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con legge 24 aprile 2020, n° 27.
- DPCM del 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.
- Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
- DGR n. 600 del 18.05.2020 “Piano territoriale della Regione Marche per la riapertura graduale dei centri semiresidenziali sanitari e sociosanitari nella fase 2 dell'emergenza COVID-19”.
- DPCM 23 luglio 2020 “Definizione dei criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivati dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti.
- Decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”.
- DGR n. 1394 del 10.11.2020 “Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011– Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2020-2022 di entrate vincolate a scopi specifici e relativi impieghi – Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale”.
- DDS n. 346 del 16.11.2020 “Assegnazione statale di cui al DPCM 23 luglio 2020 concernente “Definizione dei criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivati dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti” – Accertamento entrata per € 1.040.000,00 - Cap. entrata n. 1201010441 del bilancio 2020/2022, annualità 2020”.
- DGR 1677 del 30.12.2019 “D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 -ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”.
- DGR 1678 del 30.12.2019 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli”.
- L. R. n. 41 del 30.12.2019 “Disposizioni per la formazione del Bilancio 2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020).
- L.R. n. 42 del 30.12.2019 “Bilancio di previsione 2020/2022”.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Motivazione

Con delibera del 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo “Stato di emergenza” in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e con successivo decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con legge 24 aprile 2020, n° 27, sono state disposte le misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e le misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'art. 47 del suddetto decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha disposto la sospensione delle attività nei Centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario e nei Centri riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale per persone con disabilità, dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

Successivamente, con il DPCM del 26 aprile 2020 concernente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” veniva disposta la ripresa delle attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario, secondo piani territoriali, adottati dalle regioni.

In ottemperanza al suddetto DPCM del 26 aprile 2020, la Giunta regionale ha adottato la deliberazione n. 600 del 18.05.2020 con la quale veniva adottato il Piano territoriale per la riapertura graduale dei centri semiresidenziali sanitari e sociosanitari nella fase 2 dell'emergenza COVID-19.

In vista, quindi, della riapertura dei centri semiresidenziali per persone con disabilità ed al fine di garantire misure di sostegno agli enti gestori di tali centri che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno dovuto affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, il Consiglio dei Ministri ha previsto all'art. 104, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 l'istituzione di un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità" con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2020.

Pertanto, con successivo DPCM del 23 luglio 2020 venivano definiti i criteri per l'attribuzione delle indennità agli enti o alle pubbliche amministrazioni che gestiscono le strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno dovuto affrontare gli oneri derivati dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti e contestualmente venivano assegnate alle regioni le risorse.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nello specifico alla Regione Marche è stato assegnato l'importo di € 1.040.000,00 destinato, quindi, a garantire misure di sostegno agli enti o alle pubbliche amministrazioni per la ripresa delle attività delle strutture semiresidenziali per disabili .

Secondo quanto disposto dal DPCM 23 luglio 2020 le spese ammissibili, che concorrono al riconoscimento dell'indennità agli enti gestori sono le seguenti:

- a) acquisto di strumenti diagnostici o di misurazione della temperatura;
- b) formazione specifica del personale relativamente alle modalità con le quali prevenire la trasmissione dell'infezione da SARS COV-2;
- c) acquisto di prodotti e sistemi per l'igiene delle mani, igiene respiratoria, nonché dispositivi di protezione individuale, incluse le mascherine di tipo chirurgico;
- d) costi di sterilizzazione delle attrezzature utilizzate e sanificazione ambientale;
- e) interventi di manutenzione ordinaria e sanificazione degli impianti di climatizzazione;
- f) acquisto di strumenti per la comunicazione delle informazioni di sicurezza;
- g) acquisto di tablet e dispositivi per videochiamate;
- h) trasporto aggiuntivo derivante dalla riorganizzazione delle attività dovuta alla chiusura delle strutture semiresidenziali.

All'art. 3 del suddetto DPCM si stabilisce, inoltre, che ciascuna Regione provvede a determinare l'ammontare massimo di finanziamento concedibile, in base al numero effettivo degli utenti con disabilità di ciascuna struttura alla data del 17 marzo 2020. A tal fine il legale rappresentante dell'ente o dell'amministrazione gestore della struttura può presentare una autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in cui si attesti il numero delle persone con disabilità che fruiscono dei servizi e delle prestazioni al 17 marzo 2020. Il numero di utenti rilevante per ente gestore per determinare l'ammontare massimo di finanziamento concedibile non può, comunque, essere superiore a 100.

In base a quanto indicato all'art. 3 del DPCM del 23 luglio 2020, viene previsto quale ammontare massimo di contributo per posto/utente di ciascuna struttura l'importo di € 605,00 calcolato sulla base del numero dei posti/utente autorizzati presso i centri semiresidenziali - area disabilità, come da archivio ORPS (Osservatorio Regionale Politiche Sociali) alla data del 1° gennaio 2020. Il suddetto importo potrebbe incrementarsi nel caso in cui il numero delle persone con disabilità effettivamente in carico alle strutture alla data del 17 marzo 2020, così come dichiarato dagli enti gestori, risultasse inferiore rispetto a quello dei posti/utente autorizzati. Il suddetto contributo è da considerarsi a fondo perduto in virtù del fatto che riveste carattere di indennizzo concesso agli enti gestori a sostegno della ripresa delle attività a seguito delle difficoltà determinate dal periodo emergenziale. Inoltre, il contributo assegnato a ciascun ente gestore a seguito del riparto verrà trasferito previa presentazione al Servizio Politiche Sociali e Sport delle ricevute/fatture quietanzate di pari importo che dimostrino il sostenimento effettivo dei costi e la congruità delle spese secondo quanto stabilito dal DPCM.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il Consiglio dei Ministri ha ritenuto di dover considerare come termine a quo per il riconoscimento delle spese sostenute dagli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità, a fronte delle quali verrà erogato un contributo, la data del 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 e come termine ad quem la data del 31 luglio 2020, termine del periodo di emergenza dichiarato con delibera del 31 gennaio 2020, termine ormai prorogato al 31 gennaio 2021 a seguito del decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125. Quindi, sulla base di tale proroga la Presidenza del Consiglio dei Ministri potrebbe fornire ulteriori e diverse indicazioni relativamente all'arco temporale succitato di cui si terrà conto nei successivi provvedimenti dirigenziali.

In considerazione di quanto sopra esposto ed in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM 23 luglio 2020 con la presente deliberazione si stabilisce che le risorse assegnate alla Regione Marche, pari ad € 1.040.000,00, verranno ripartite tra gli enti o le pubbliche amministrazioni che gestiscono strutture semiresidenziali per persone con disabilità che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno sostenuto gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti necessari per la ripresa delle attività in base alle indicazioni contenute nell'Allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Inoltre, si stabilisce che con successivi decreti del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport si provvederà ad indicare i termini e le modalità in ordine alla presentazione delle domande e all'assegnazione, rendicontazione, liquidazione e controllo dei contributi nonché per la eventuale rimodulazione degli aspetti tecnici di cui al presente Allegato "A" conseguenti ad ulteriori e differenti indicazioni da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri..

Infine, sulla base delle disposizioni previste dall'art. 4 del DPCM 23 luglio 2020, che prevedono una dettagliata rendicontazione sui flussi finanziari, verrà effettuato uno specifico monitoraggio sull'utilizzo delle risorse ministeriali, come da allegato A del medesimo DPCM.

Il finanziamento statale pari complessivamente ad € 1.040.000,00, risulta coerente quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo previste dall'atto fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., / siope, che verranno successivamente richieste a seguito del riparto. Inoltre, afferiscono al capitolo n. 2120210153 del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020, correlato in entrata al capitolo n. 1201010441 - accertamento n. 3644/2020 somme interamente rimosse.

L'obbligazione giuridica conseguente il presente atto risulta esigibile e scaduta, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, nell'anno 2020.

Con riferimento alla normativa sugli aiuti di stato, trattandosi di risorse pubbliche statali, si è provveduto in data 30.11.2020 ad inoltrare tramite mail un quesito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità che nella



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

stessa data comunicava quanto segue: *“La misura in questione ha carattere di “indennizzo” secondo la testuale formulazione dell’art. 104, comma del DL 34/2020, ne sono beneficiari gli enti gestori di strutture che svolgono attività sociali, non è selettiva essendo rivolta a tutti i soggetti che ne facessero richiesta e comunque ben difficilmente potrebbe superare la soglia che individua gli “aiuti di piccola entità” che non sono rilevanti ai fini della distorsione della concorrenza”.*

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

In considerazione di quanto sopra esposto si chiede l’adozione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Maria Laura Bernacchia)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Giovanni Santarelli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato “A” - Criteri per l’assegnazione dei finanziamenti a sostegno della riapertura delle strutture semiresidenziali per disabili nella fase 2 dell’emergenza COVID-19.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A)

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI A SOSTEGNO DELLA RIAPERTURA DELLE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI NELLA FASE 2 DELL'EMERGENZA COVID-19.

Finalità

Le risorse assegnate dal DPCM 23 luglio 2020 alla Regione Marche, pari ad € 1.040.000,00, sono destinate a garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno sostenuto e sostengono gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti necessari per la ripresa delle attività.

Destinatari del finanziamento

I finanziamenti vengono assegnati agli enti o alle pubbliche amministrazioni che gestiscono strutture semiresidenziali per persone con disabilità, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità.

Spese ammissibili

Come indicato all'art. 2 comma 2 del DPCM 23 luglio 2020 le spese ammissibili e finanziabili con le risorse statali, che concorrono al riconoscimento del finanziamento agli enti gestori delle strutture semiresidenziali dovute all'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, sono le seguenti:

- a) acquisto di strumenti diagnostici o di misurazione della temperatura;
- b) formazione specifica del personale relativamente alle modalità con le quali prevenire la trasmissione dell'infezione da SARS COV-2;
- c) acquisto di prodotti e sistemi per l'igiene delle mani, igiene respiratoria, nonché dispositivi di protezione individuale, incluse le mascherine di tipo chirurgico;
- d) costi di sterilizzazione delle attrezzature utilizzate e sanificazione ambientale;
- e) interventi di manutenzione ordinaria e sanificazione degli impianti di climatizzazione;
- f) acquisto di strumenti per la comunicazione delle informazioni di sicurezza;
- g) acquisto di tablet e dispositivi per videochiamate;
- h) trasporto aggiuntivo derivante dalla riorganizzazione delle attività dovuta alla chiusura delle strutture semiresidenziali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Modalità di assegnazione dei finanziamenti

I finanziamenti, a fondo perduto, vengono assegnati e ripartiti agli enti gestori in base al numero effettivo delle persone con disabilità frequentanti le strutture semiresidenziali alla data del 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con legge 24 aprile 2020, n° 27.

Al fine della concessione del contributo il legale rappresentante dell'ente o dell'amministrazione dovrà comunicare al Servizio Politiche Sociali e Sport, mediante un'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il numero effettivo delle persone con disabilità frequentanti le strutture semiresidenziali alla data del 17 marzo 2020.

In base a quanto indicato all'art. 3 del DPCM del 23 luglio 2020, viene previsto quale ammontare massimo di contributo per posto/utente di ciascuna struttura l'importo di € 605,00 calcolato sulla base del numero dei posti/utente autorizzati presso i centri semiresidenziali - area disabilità, come da archivio ORPS (Osservatorio Regionale Politiche Sociali) alla data del 1° gennaio 2020. Il suddetto importo potrebbe incrementarsi nel caso in cui il numero delle persone con disabilità effettivamente in carico alle strutture alla data del 17 marzo 2020, così come dichiarato dagli enti gestori, risultasse inferiore rispetto a quello dei posti/utente autorizzati.

Inoltre, il numero di utenti rilevante per ente gestore per determinare l'ammontare massimo di contributo concedibile non può, comunque, essere superiore a 100.

Il contributo assegnato a ciascun ente gestore a seguito del riparto verrà trasferito previa presentazione al Servizio Politiche Sociali e Sport delle ricevute/fatture quietanzate di pari importo che dimostrino il sostenimento effettivo dei costi e la congruità delle spese secondo quanto stabilito dal DPCM.

Con successivi decreti del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport si provvederà ad indicare i termini e le modalità in ordine alla presentazione delle domande e all'assegnazione, rendicontazione, liquidazione e controllo dei contributi nonché per la eventuale rimodulazione degli aspetti tecnici di cui al presente Allegato "A" conseguenti ad ulteriori e differenti indicazioni da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Arco temporale

Le risorse statali di cui al DPCM 23 luglio 2020, pari ad € 1.040.000,00 sostengono le spese effettuate nel periodo dal 17 marzo 2020 al 31 luglio 2020, così come previsto all'art. 2, comma 1 del Decreto medesimo. Nel caso in cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito dell'estensione del periodo di emergenza sanitaria prorogasse tale termine si provvederà a prenderne atto con successivo provvedimento dirigenziale.

Monitoraggio

Sulla base delle disposizioni previste dall'art. 4 del DPCM 23 luglio 2020, che prevedono una dettagliata rendicontazione sui flussi finanziari, verrà effettuato uno specifico monitoraggio sull'utilizzo delle risorse ministeriali, come da allegato A del medesimo DPCM.